

(N. 990)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla II Commissione permanente (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, colonie)  
della Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo 1955 (v. Stampato n. 1400)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'8 MARZO 1955

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art 1.

Il Ministero degli affari esteri, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, è autorizzato a concedere:

a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o cittadini italiani residenti stabilmente all'estero che vengono in Italia a scopo di studio o di perfezionamento o per effettuare ricerche di carattere scientifico;

b) premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero a scopo di studio o di per-

fezionamento o di ricerca di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre Amministrazioni;

c) sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute per i fini di cui alle lettere a) e b).

#### Art. 2.

I premi, le borse di studio e i sussidi di cui all'articolo 1 sono attribuiti dal Ministero degli affari esteri:

a) su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane se si tratta di cittadini italiani residenti stabilmente all'estero;

b) su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane, d'intesa con le Autorità competenti locali, qualora si tratti di cittadini stranieri;

c) su indicazione di Commissioni interne nominate dal Ministero degli affari esteri negli altri casi. Di tali Commissioni sono chiamati a far parte professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione.

L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 non potrà superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo.

#### Art. 3.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive mo-

dificazioni, ed ove non sia possibile provvedere con mandato diretto, è data facoltà al Ministero degli affari esteri di provvedere al pagamento delle spese considerate nella presente legge a mezzo di aperture di credito che può emettere anche a favore del proprio cassiere ed il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

I prelevamenti su tali aperture di credito possono essere effettuati solamente con ordinativi.

#### Art. 4.

Alle spese previste dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 89 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1954-55 e con quello dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI